

## SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

il **COMUNE DI NOCIGLIA**, con sede in NOCIGLIA (LE) alla via Risorgimento n. 51 codice fiscale 83000830758, qui rappresentato dall'architetto \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), nata a \_\_\_\_ (\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_) alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Nociglia che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_ in virtù di Decreto Sindacale n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", la quale agisce ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000;

e

- **ETS Società Cooperativa "Nuove Frontiere" (CF: - PI: )**, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_, nella persona del Rappresentante Legale d.ssa \_\_\_\_\_ (CF: ), selezionato come "soggetto partner" per l'attuazione del progetto definito all'esito della procedura a evidenza pubblica di co-progettazione di cui all'Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e alla gestione in partenariato pubblico/privato sociale di un Centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili, pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Nociglia il 08.04.2024 (prot. n. 1862 di pari data).

\* \* \*

### Premesso che:

- il Comune di Nociglia è proprietario di un immobile (Ex Asilio Infantile), ubicato in via Oberdan, distinto nel catasto Fabbricati di Nociglia al Foglio 28, Particella 1271, Subalterno 1, della superficie di circa 784 mq, recentemente ristrutturato mediante l'utilizzo dei fondi regionali P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020 – Asse IX – Azione 9.10, nell'ambito di uno specifico intervento volto al potenziamento e alla qualificazione della rete di strutture socio assistenziali, socio-educative e sociosanitarie del territorio regionale, con specifica destinazione a "Centro Socio Educativo Diurno per Minori" ex art. 52 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 18.01.2007;
- la suddetta struttura di proprietà comunale, completamente ristrutturata e riqualificata, risulta essere in possesso dei requisiti strutturali e delle caratteristiche necessarie ai fini dell'attivazione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni contemplate dall'art. 52 del succitato R.R. 18 gennaio 2007, n. 4;
- al fine di dare attuazione all'intervento oggetto di finanziamento il Comune di Nociglia, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2024, ha dato indirizzo al Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio di adottare tutti i provvedimenti di carattere gestionale necessari;
- con Determinazione R. G. n. 131 del 04.04.2024 del Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio si provvedeva ad approvare lo schema di "Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partenariato pubblico/privato sociale di un Centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili", unitamente agli allegati comprensivi dello schema di

- convenzione, e si avviava la procedura a evidenza pubblica finalizzata all'individuazione dell'Ente del Terzo Settore da nominare soggetto partner della co-progettazione;
- con Determinazione R. G. n. 310 del 29.07.2024 il Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio ha approvato il verbale redatto dal Segretario della Commissione tecnica di valutazione e sottoscritto da tutti i componenti e ha nominato il soggetto partner con il quale avviare la co-progettazione;
  - con Determinazione R. G. n. \_\_\_ del \_\_. \_\_. \_\_\_\_ del Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio si provvedeva ad approvare i verbali contenenti le risultanze dei tavoli di co-progettazione n. 1 del 31.07.2024 (prot. n. 4359 di pari data), n. 2 del 26.08.2024 (prot. n. 4728 di pari data) e n. 3 del 11.11.2024 (prot. n. 6118 in pari data), il progetto definitivo costituito dalla proposta progettuale presentata dal soggetto partner e acquisita al n. 2862 del 22.05.2024 del protocollo comunale rielaborata attraverso l'attività di co-progettazione come da verbali sopra richiamati, il piano dei costi che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale e il presente schema di convenzione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, costituisce accordo integrativo del provvedimento finale dell'Ente pubblico, disponendone al contempo la stipula.

\* \* \*

#### **Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

È oggetto della presente convenzione la gestione un Centro diurno polifunzionale per minori e adolescenti da svolgersi all'interno di un immobile di proprietà del Comune di Nociglia, con la precipua finalità di svolgere attività volte alla prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale, della devianza e dell'istituzionalizzazione, mediante servizi di accoglienza, assistenza alla persona, sostegno alle famiglie, animazione culturale, sostegno scolastico e ogni altra attività extrascolastica. Il progetto prevede l'inserimento all'interno del Centro di un numero di minori compresi fra 6 e 17 anni fino a un massimo di 30.

Per un numero minimo di 20 minori e adolescenti il Centro diurno polifunzionale dovrà rispondere a quanto prescritto dall'art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

Per i restanti n. 10 posti alla Società Cooperativa “Nuove Frontiere” è consentito lo svolgimento delle attività indicate dal soggetto partner in sede di coprogettazione (Verbale n. 1 del 31.07.2024 prot. n. 4359 di pari data) tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prevenzione e il trattamento di disturbi di carattere intellettuale dovuto a fattori ambientali e familiari, di tipo oppositivo provocatorio per giungere al primo livello dello spettro autistico, sindrome adhd. Per lo svolgimento delle attività in argomento l'ETS si obbliga sin da ora a ottemperare agli obblighi dell'art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e agli obblighi normativi e sanitari previsti dalle normative speciali di carattere statale e regionale assicurando l'impiego di tutte le professionalità richieste.

La parti, previo accordo recepito dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento di indirizzo della Giunta Comunale e conseguente provvedimento gestionale di presa d'atto del Responsabile dell'Area III – Ufficio Patrimonio, si riservano la facoltà di rimodulare la distribuzione dei n. 30 posti disponibili in base alle esigenze che si presenteranno nel corso della gestione operativa del servizio.

L'immobile dovrà essere gestito conformemente a quanto indicato nel regolamento regionale e secondo il Progetto approvato che costituisce parte integrante della Convenzione.

Il Concessionario si impegna ad attivare il “Centro” secondo quanto previsto dalla suddetta normativa regionale e dalle norme specialistiche di settore a essa collegate.

Il Concessionario si impegna a valorizzare le caratteristiche strutturali e le vocazioni funzionali dell'immobile oggetto di concessione d'uso, dotandolo di tutte le attrezzature e arredi adeguati allo svolgimento delle attività previste, nel pieno rispetto della normativa regionale. Le Parti

convengono che alla scadenza della Convenzione i beni strumentali che dovessero essere aggiunti all'attuale dotazione (es. mobilio, strumentazione, ecc.) restano in proprietà all'ETS, le opere realizzate sull'immobile restano di proprietà del Comune di Nociglia.

Si obbliga, altresì, a gestire in proprio la struttura (rispondendone direttamente), con divieto di cessione totale o parziale a terzi della gestione e delle relative responsabilità derivanti dalla gestione d'uso vincolata al di fuori dei casi di cui al successivo art. 3, comma 3, lett. k).

La struttura è al servizio del territorio dei 15 Comuni e frazioni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo, rivolgendo la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l'integrazione sociale e culturale. In caso di disponibilità ulteriore, potranno essere accolti anche minori non residenti nel territorio dell'Ambito di Poggiardo.

Il Centro, pertanto, dovrà accogliere minori, anche non residenti nel Comune di Nociglia e dovrà essere dotato di un adeguato servizio di trasporto che lo ponga in collegamento con l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo.

Il Comune si impegna concludere gli adempimenti relativi all'attestazione di agibilità dell'edificio entro 30 giorni della stipula della Convenzione con il Concessionario.

### **Art. 2 – (Durata ed efficacia della convenzione)**

La durata del presente accordo di collaborazione stipulato in forma di convenzione tra il Comune di Nociglia e il soggetto partner selezionato Società Cooperativa “Nuove Frontiere” è di \_\_ mesi dall'inizio delle attività successivo alla sottoscrizione della convenzione.

Per garantire continuità ai servizi potrà essere prevista la proroga tecnica per il periodo necessario per portare eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento, in ogni caso di durata non superiore a sei mesi.

### **Art. 3 – (Condizioni della Concessione)**

Le condizioni della concessione d'uso vincolata sono di seguito dettagliatamente specificate:

#### **L'Ente Concedente si impegna a:**

- a) concedere in uso vincolato l'immobile sopra descritto quale “Centro socio educativo diurno per minori” ai sensi dell'art. 52 Reg. reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii., la cui gestione spetterà al Concessionario, unico responsabile della stessa. Si conviene che restano nella disponibilità dell'Ente Concedente il locale spogliatoio a servizio del campo di calcetto unitamente al magazzino adiacente, n. 1 vano tecnico insistente nei locali ubicati di fronte all'ingresso principale, all'interno dei quali insiste una chiesetta;
- b) sostenere, ove necessario, le sole spese di manutenzione straordinaria, a eccezione delle spese che saranno a carico del Concessionario derivanti da interventi che si siano resi necessari a causa di un non corretto uso dell'immobile ovvero che siano stati originati da difetto di manutenzione da parte dello stesso;
- c) concedere in utilizzo unitamente ai locali del Centro diurno l'attiguo campo di calcetto per lo svolgimento di laboratori di psicomotricità. Le Parti, di comune accordo, definiscono le modalità per coordinare le esigenze della cooperativa con le attuali modalità di utilizzo del campo e adeguate forme di comunicazione alla cittadinanza delle giornate e degli orari in cui sarà a disposizione della Cooperativa. Si conviene che gli spogliatoi a servizio dell'impianto restano a disposizione dell'Ente Concedente;
- d) comunicare con un congruo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni le date per le quali il Comune di Nociglia si riserva l'utilizzo della sede del Centro diurno per eventuali esigenze istituzionali.

#### **Il Concessionario si impegna a:**

- a) accettare lo stato dell'immobile come risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve;

- b) accettare i termini, le modalità e le condizioni di esecuzione del rapporto come indicati dalla Convenzione;
- c) attivare entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione il “Centro socio educativo e riabilitativo diurno per minori” ex artt. 52 e 60 Reg. reg. n. 4/2007 impegnandosi, medio termine, a richiedere e ottenere l’autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della normativa regionale nonché l’accreditamento presso la piattaforma regionale secondo le norme vigenti in materia;
- d) acquisire ogni autorizzazione e/o documentazione necessaria al corretto funzionamento delle strutture interagendo direttamente con gli Enti preposti;
- e) svolgere le attività indicate nella co-progettazione assicurando continuità, regolarità e qualità dell’azione in completa autonomia finanziaria;
- f) allestire i locali, in conformità ai requisiti indicati dalla ASL ed eventualmente integrando quelli esistenti nella struttura, con arredi e attrezzature adeguati e funzionali all’esercizio dell’attività prevista dai richiamati artt. 52 e 60 Reg. reg. n. 4/2007, nonché mantenerli in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza con oneri a proprio carico;
- g) versare il canone annuale di concessione previsto nella proposta di co-progettazione, da corrispondere in rate trimestrali anticipate;
- h) attivarsi per il rilascio di eventuali ulteriori concessioni, licenze, autorizzazioni e/o qualsivoglia altro provvedimento amministrativo che si renda necessario, senza che la Concessione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune e/o di altri Enti pubblici;
- i) sostenere tutti gli oneri e i costi riguardanti la volturazione dei contratti relativi ai pubblici servizi (energia elettrica, acqua, fogna, telefono, etc.) e i relativi consumi, corrispondere la tariffa TARI nonché ogni altra tassa o contributo dovuti per legge all’Ente comunale. Si conviene che le spese delle utenze per l’utilizzo dei locali da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri soggetti da questa autorizzati restano a carico del Concessionario. In ordine alla gestione dell’impianto fotovoltaico l’ETS si impegna a sostenere gli investimenti per l’efficientamento dello stesso, fornendo un programma degli interventi che si impegna a effettuare e un preventivo delle spese, che gli uffici comunali autorizzeranno. Si conviene che gli eventuali benefici economici che dovessero derivarne in capo al soggetto gestore sono compensati dai predetti miglioramenti impiantistici che al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune;
- j) utilizzare con la normale diligenza i locali, le pertinenze, le attrezzature, obbligandosi a provvedere alla loro custodia e buona conservazione, restituendo al Concedente i beni oggetto della concessione, nonché le attrezzature e gli arredi eventualmente offerti, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro corretto utilizzo;
- k) non cedere, nemmeno parzialmente, a terzi l’attività svolta nel “Centro”, in quanto unico soggetto responsabile verso l’Ente concedente, a pena di immediata risoluzione della convenzione oltre al risarcimento dei danni e delle spese causate. Nello specifico, è fatto divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale. A tal fine l’ente co-progettante in sede di proposta progettuale non ha dichiarato di volersi avvalere del contributo di altri partners;
- l) applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza dei lavoratori;
- m) indicare la propria posizione INPS e INAIL ai fini della richiesta del DURC da parte dell’Ente;
- n) impiegare il personale indicato nel modello organizzativo e gestionale della proposta utilizzando figure professionali qualificate e in possesso di documentata esperienza;

- o) sostenere le spese eventuali per la stipula della convenzione, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc;
- p) assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali, degli spazi affidati e dei servizi svolti, escludendo ogni forma di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente, stipulando a tal fine, a proprio carico, apposite polizze assicurative RCT e RCO a tutela dei terzi coinvolti nella gestione e partecipazione alle iniziative, nonché dei beni e dell'immobile affidati in custodia, con massimali congrui ai sensi di legge e comunque non inferiore a €.500.000 (cinquecentomilaeuro/00) nonché apposita polizza incendi a favore del Comune; copie delle polizze contratte dovranno essere depositate presso l'Ente all'atto della sottoscrizione della convenzione;
- q) assicurare gli interventi di conservazione e manutenzione ordinaria che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti, con spese a proprio carico;
- r) assicurare il rispetto dei luoghi, impianti, attrezzature del "Centro", mantenendone la funzionalità e il decoro con spese a proprio carico;
- s) non apportare alcun intervento di modifica – nemmeno parziale – alla struttura senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente, il quale dovrà verificare il permanente rispetto della destinazione d'uso vincolata ex art. 52 Reg. reg. n. 4/2007; in ogni caso, qualsiasi intervento, ancorché autorizzato, dovrà essere effettuato a totale carico del Concessionario;
- t) non sublocare o cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte l'immobile oggetto di concessione;
- u) non variare la destinazione d'uso vincolata dell'immobile oggetto di concessione;
- v) consegnare puntualmente l'immobile alla data di scadenza della concessione in buono stato conservativo e conforme alla Proposta tecnica di gestione presentata in sede di gara;
- w) consentire in qualsiasi momento l'accesso ai locali, al fine di espletare le verifiche sul rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione e nelle norme regolamentari di riferimento;
- x) ospitare manifestazioni e/o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale in accordo e secondo un calendario concordato in funzione delle attività svolte dal Concessionario;
- y) destinare i locali ubicati di fronte all'ingresso principale, all'interno dei quali insiste una chiesetta, per riunioni periodiche, anche con cadenza settimanale, di associazioni previamente autorizzate in base al vigente Regolamento sull'utilizzo degli immobili comunali;
- z) previo accordo con l'Amministrazione Comunale, l'ETS si impegna a organizzare con proprio personale nel periodo extrascolastico estivo laboratori della durata massima di n. 3 settimane dedicati ai bambini di età compresa tra 4 e 14 anni frequentanti l'Istituto Comprensivo di Nociglia. Si impegna, altresì, a consentire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo dei locali per l'organizzazione laboratori per bambini durante il periodo natalizio. L'Ente si riserva di incaricare a proprie spese personale specializzato nelle attività oggetto dei laboratori. Alle attività in argomento è altresì consentita la collaborazione dei volontari delle associazioni del territorio.
- aa) organizzare incontri con dibattito aperti alla cittadinanza su tematiche attinenti i minori e la genitorialità con la collaborazione di altri soggetti istituzionali tra i quali, a titolo di mero esempio, l'Ambito di Poggiardo;
- bb) trasmettere con cadenza semestrale all'Ente Concedente la rendicontazione delle spese necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- cc) trasmettere all'Ente Concedente una relazione semestrale sulle attività;
- dd) predisporre e trasmettere all'Ente Concedente il Regolamento di Funzionamento del "Centro" e il programma delle attività nel rispetto della proposta tecnica di gestione formulata;

- ee) si stabilisce inoltre, in maniera chiara e puntuale, che il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità degli ospiti del centro e del proprio personale, tenendo sin d'ora sollevato e indenne l'Ente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e/o ipotesi di responsabilità civile verso terzi;

#### **Art. 4 – (Quadro economico del progetto)**

In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione le risorse messe a disposizione utilizzabili nell'esecuzione delle attività di progetto:

**1) da parte del Comune di Nociglia sono costituite da:**

- a) beni mobili e/o immobili: immobile (Ex Asilio Infantile) ubicato in via Oberdan, distinto nel catasto Fabbricati di Nociglia al Foglio 28, Particella 1271, Subalterno 1, della superficie di circa 784 mq, recentemente ristrutturato mediante l'utilizzo dei fondi regionali P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020 – Asse IX – Azione 9.10, nell'ambito di uno specifico intervento volto al potenziamento e alla qualificazione della rete di strutture socio assistenziali, socioeducative e sociosanitarie del territorio regionale, con specifica destinazione a “Centro Socio Educativo Diurno per Minori” ex art. 52 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 18.01.2007. Il c.d. valore d'uso stimato del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale utile per la determinazione del prezzo di vendita in caso di cessione, o del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi, è indicato all'interno della Relazione tecnica descrittiva del bene immobile ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021. Il valore d'uso individua l'utilità economica indiretta per l'Ets partner, il quale è sollevato da un esborso laddove avesse dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione;
- b) risorse umane proprie dell'ente precedente necessarie al collaborare nell'esecuzione delle attività progettuali.

Tali risorse economiche di parte pubblica, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

**2) da parte dell'ETS sono costituite dalla quota di cofinanziamento a carico del bilancio del soggetto partner in termini di offerta di risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche collegate all'oggetto della co-progettazione tra cui:**

- a) ore di attività di volontariato effettivamente svolte, calcolate come retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma – beninteso – senza possibilità di rimborso da parte del Concedente, neppure in forma forfettaria;
- b) disponibilità di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, mezzi di trasporto.

#### **Art. 5 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

Le risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dall'ETS selezionato nell'ambito della procedura, del rispetto della corrispondente disciplina di settore e del codice del Terzo Settore, sono costituite da operatori in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione delle attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e supporto scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10 minori. Tra gli operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori. Se il centro accoglie anche minori con disabilità deve essere previsto personale qualificato nell'area socio-psico-pedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili. Il personale ausiliario è assicurato nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007 l'ETS si impegna al rispetto degli obblighi normativi e sanitari previsti dalle normative speciali di carattere statale e regionale assicurando l'impiego di tutte le professionalità richieste.

Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un

coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa.

L'organico impiegato per l'espletamento degli interventi e dei servizi, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato nell'idea progettuale, fatte salve le eventuali integrazioni o riduzioni in relazione all'andamento del servizio nel tempo o all'attivazione di eventuali nuovi servizi. I nominativi di detto personale devono comunque essere comunicati al committente prima della messa in servizio.

L'ETS individuato per le necessità espresse e implicite del Comune rende disponibili le seguenti figure referenti, i cui curricula dovranno essere forniti dopo l'aggiudicazione (più funzioni possono essere svolte da una stessa figura):

- un referente per i rapporti tra Comune ed ETS – figura di sufficiente autonomia decisionale che rappresenti la Direzione dell'ETS e sia presente, a richiesta, per incontri con il Comune capofila;
- un referente per il coordinamento tecnico con il personale del Comune incaricato.

L'onere economico relativo alle figure referenti e di coordinamento è connaturato con l'oggetto dell'istruttoria pubblica e pertanto l'ETS individuato valuterà se inserirlo nel Piano Economico Finanziario o nelle risorse apportate dallo stesso.

L'ETS individuato deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente e indirettamente nell'erogazione del servizio sia opportunamente formato.

L'elenco del personale formato, con evidenza degli argomenti trattati e della qualifica del formatore (evidenza della competenza), è consegnato dall'ETS al Comune entro trenta giorni lavorativi dallo svolgimento del corso.

L'ETS verifica ogni aspetto relativo alla qualità delle prestazioni del personale impiegato.

#### **Art. 6 – (Attività)**

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività e interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:

- attività sportive;
- attività ricreative;
- attività culturali;
- attività di supporto alla scuola;
- momenti di informazione;
- somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.

#### **Art. 7 – (Coordinamento)**

Al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione del Progetto la funzione di coordinamento degli interventi e delle attività svolte dall'ETS è esercitata per conto del Comune di Nociglia dal Responsabile dell'Area III e per conto dell'ETS dal referente per il coordinamento tecnico da questi nominato.

Il Coordinamento si svolge su richiesta di una delle Parti mediante riunioni presso la sede comunale al termine delle quali è formato un processo verbale sottoscritto dalle parti.

Il Coordinamento definisce i termini e le modalità di revisione della Convenzione per sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario o altri fattori esterni alle Parti.

L'eventuale revisione della Convenzione è approvata con atto dirigenziale dal Responsabile dell'Area III previo atto di indirizzo della Giunta Comunale.

#### **Art. 8 – (Verifiche di conformità)**

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità dell'esecuzione della co-

progettazione e della convenzione a tutte le prescrizioni dettate dall'Avviso e dalla convenzione medesima, con le modalità che riterrà più opportune.

Particolare attenzione sarà posta al rispetto e alla cura del bene immobile assegnato in comodato, al rispetto dei requisiti relativi al personale, al rispetto del contratto dei lavoratori di riferimento e alla formazione prevista.

#### **Art. 9 – (Risoluzione del contratto)**

L'inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'ETS potrà comportare risoluzione del contratto.

In ragione della natura "unitaria" del Progetto si procede – ove possibile – alla risoluzione parziale della Convenzione con conseguente salvaguardia delle parti non interessate dalla patologia del rapporto.

Oltre a quanto genericamente previsto dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto (ex art. 1456 Cod. civ.) del contratto le seguenti ipotesi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare;
- affidamento in subappalto, totale o parziale, del servizio al di fuori dei casi previsti;
- fallimento dell'ETS o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, oppure il verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo all'ETS dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata con almeno due mesi di preavviso mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune, compresi gli oneri di procedura e contrattuali per l'affidamento al secondo concorrente in graduatoria o per l'indizione di una nuova selezione.

Quanto innanzi non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'ETS per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)**

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679).

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 2016/679, l'Amministrazione considera il soggetto partner individuato, nella persona del legale rappresentante, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti i beneficiari di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione dei servizi.

Ai fini degli adempimenti di cui al GDPR n. 679/2016 si precisa che in relazione ai servizi offerti l'ETS tratterà dati personali e sensibili dei beneficiari.

Entro 5 giorni dall'avvio del servizio l'ETS indica al Comune di Nociglia il nominativo della persona che curerà gli adempimenti di cui al presente articolo e in particolare si impegna a:

- trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE n. 679/2016;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato



- di cui al capo III del Regolamento UE n. 679/2016;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE n. 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
  - su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
  - mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto a informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
  - attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

**Art. 11 – (Controversie e Foro competente)**

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione è devoluta alla competenza del Foro di Lecce.

**Art. 12 – (Rinvii normativi)**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano, laddove compatibili, le norme del Codice Civile.